

P.S.R. 2014-2020

Sottomisura: 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Tipo di operazione 8.6.01

Accrescimento del valore economico delle foreste

Bozza di bando

Durata del regime: 31/1/2018-31/12/2023

Il regime sarà attuato dopo la pubblicazione della relativa scheda nell'apposito sito web della Commissione

INDICE

SEZIONE I - Descrizione requisiti e condizioni

1. Premessa
2. Descrizione Tipo di operazione 8.6.01
 - 2.1 Descrizione del tipo di intervento
 - 2.2 Tipo di sostegno
 - 2.3 Riferimenti normativi
 - 2.4 Beneficiari
 - 2.5 Costi ammissibili
 - 2.6 Spese non ammissibili e limitazioni specifiche
 - 2.7 Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
 - 2.8 Condizioni di ammissibilità
 - 2.9 Applicazione dei criteri di selezione
 - 2.10 Impegni
3. Piano di Investimenti (PI)
 - 3.1 Contenuti e condizioni di ammissibilità
 - 3.2 Tempi di realizzazione del PI
4. Risorse Finanziarie

Sezione II - Procedimento e obblighi generali

- 5 Competenze, domande di sostegno e pagamento e relative procedure
- 6 Controlli
- 7 Vincoli di destinazione
- 8 Riduzione del sostegno revoche e sanzioni
- 9 Obblighi informativi
- 10 Disposizioni finali

SEZIONE I - Descrizione requisiti e condizioni

1. Premessa

Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna dà attuazione agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come PSR 2014-2020) per il tipo di operazione 8.6.01 *“Accrescimento del valore economico delle foreste” della Sottomisura: 8.6 “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”* in conformità dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Il presente bando definisce i criteri e le procedure di attuazione del suddetto tipo di operazione e disciplina la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari ed il relativo procedimento.

2. Descrizione Tipo di operazione 8.6.01

2.1 Descrizione del tipo di intervento

L'operazione si colloca nell'ambito della Misura 8 come azione fondamentale per sostenere e sviluppare il sistema agricolo e forestale regionale nel suo complesso.

Afferisce alla priorità P.2 *“Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”*, nell'ambito della Focus area P2A *“Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”*.

L'operazione risponde direttamente al fabbisogno F05 *“Incentivare investimenti per l'ammodernamento, il rinnovamento e il potenziamento della redditività delle imprese e delle superfici”*.

L'applicazione delle misure di forestazione produttiva nella passata Programmazione ha ottenuto risultati lusinghieri, sia sotto l'aspetto immediato di ricaduta sul sistema agricolo, sia sotto l'aspetto di merito evidenziato nei Rapporti di Valutazione.

L'opportunità offerta dalla programmazione 2014 -2020, che estende le possibilità di utilizzo di questa operazione comporta, peraltro, una concreta possibilità di aumentare la ricaduta sui produttori agro forestali in termini di reddito.

L'operazione assume inoltre un aspetto importante nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio e nel promuovere e migliorare la sostenibilità, la competitività e l'efficienza nell'uso delle risorse forestali.

Le azioni sovvenzionabili si identificano nelle seguenti:

- A. interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi e non legnosi;
- B. interventi in strutture e attrezzature funzionali alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi;

- C. interventi in infrastrutture logistiche necessarie alla mobilitazione dei prodotti legnosi e non legnosi, quali piattaforme, piazzali di stoccaggio e movimento macchine in bosco;
- D. interventi selvicolturali, finalizzati al recupero produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati;
- E. interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici, quali boschi di castagno;
- F. interventi volti alla valorizzazione economica produttiva di prodotti non legnosi per una diversificazione della produzione di superfici forestali (.es. castagne, tartufi, funghi ecc.)

Gli investimenti rispetteranno le limitazioni di cui all'articolo 41, paragrafo 9, del regolamento (UE) 702/2013.

2.2 Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

2.3 Riferimenti normativi

- Regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1305/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 21 paragrafo 1 lettera e) e l'articolo 26;
- Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Reg. (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GU L 193 del 1.7.2014);
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, della Commissione del 17 luglio 2014

recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- P.S.R. 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna – Versione 6.2 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione C (2017) 7314 final del 10 novembre 2017, di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 1851 in data 17 novembre 2017;
- Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

2.4 Beneficiari

Ai sensi dell'art. 26 del Reg. (UE) 1305/2013 il sostegno per il presente Tipo di operazione è concesso a selvicoltori e PMI (definite tali ai sensi dell'art. 2 e dell'allegato I del Reg. (UE) 702/2014)

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari (vedi definizioni di cui al par. 8.2.8.2 del P.S.R.):

- imprese forestali e agro-forestali singole o associate;
- cooperative e consorzi forestali;
- proprietà collettive¹
- imprese terze che acquisiscano direttamente la materia prima da soggetti di cui ai precedenti punti e che siano qualificabili come PMI ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 (limitatamente agli interventi di trasformazione preindustriale di assortimenti legnosi e non legnosi),

In particolare,² il sostegno può essere concesso,

- 1) a selvicoltori titolari della gestione di foreste che presentano un Piano di Investimenti (PI) finalizzato a valorizzare i propri boschi, sempreché riconoscibili PMI,
- 2) a PMI forestali che svolgono attività direttamente in bosco e presentano PI inerenti a tecnologie silvicole e attività di prestazione d'opera per interventi forestali in boschi gestiti da altri soggetti,
- 3) a PMI terze, alle condizioni precedentemente descritte.

¹ Si richiama la definizione di "proprietà collettiva" contenuta nel paragrafo 8.2.8.2. del P.S.R. 2014-2020.

² La precisazione che segue è ripresa dal documento della commissione "Sub-measure fiche (annex V to the measure fiche "forestry") Investments in forest technologies, processing, mobilising and marketing of forest products - Measure 8.6" (november 2014).

Nel caso di proprietà collettive, gli interventi selvicolturali di cui sopra possono essere ammessi solo in caso di gestione diretta dei terreni non sottoposti ad assegnazione.

Sono esclusi gli Enti pubblici e le loro associazioni.

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e alle imprese destinatarie di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia esso stato concesso individualmente o nel quadro di un regime di aiuti)..

Non sono disposte limitazioni riguardanti la proprietà delle superfici forestali interessate da piani di investimento.

2.5 Costi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- macchine, attrezzature e impianti per la gestione e utilizzazione del bosco, l'esbosco, la raccolta di biomasse legnose, lo stoccaggio;
- macchine ed attrezzature per interventi di primo trattamento dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali,
- macchine, attrezzature e impianti per raccolta, stoccaggio, lavorazione, commercializzazione di prodotti non legnosi;
- realizzazione o adeguamento di immobili e infrastrutture logistiche destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti legnosi e non legnosi;
- realizzazione o adeguamento di immobili destinati alla trasformazione preindustriale di assortimenti legnosi
- realizzazione di piattaforme logistiche per la movimentazione e stoccaggio dei prodotti legnosi;
- conversioni permanenti della struttura del bosco volte a modificarne la composizione specifica al fine di ottenere assortimenti legnosi di maggior pregio;
- tagli colturali, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcature, sfolli, ripuliture e diradamenti, tagli intercalari di eliminazione di essenze alloctone, tagli di conversione e avviamento, abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie autoctone pregiate purché previsti una sola volta una sola volta nel periodo di programmazione; compreso il miglioramento o recupero di boschi a prevalenza di castagno.

Sono inoltre ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato nella misura massima del 10% rispetto all'importo complessivo delle precedenti voci.

2.6 Spese non ammissibili e limitazioni specifiche

Le spese non ammissibili non possono essere considerate e computate nei PI.

Non sono ammissibili spese riconducibili a

- operazioni di rinnovazione dopo il taglio definitivo di utilizzazione,
- spese di manutenzione e costi di funzionamento,
- viabilità forestale di ogni ordine e grado,
- costi di beni non durevoli come i materiali di consumo (attrezzature per la protezione personale, abbigliamento per lavoratori forestali, ecc.).

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 7 del Reg. (UE) 702/2014, del paragrafo 3 lettera c) dell'art. 69 del Reg. (UE) 1303/13 e di quanto disposto nel documento nazionale Linee Guida sulla ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile agli aiuti salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'I.V.A.

I costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

Non sono ammissibili spese riguardanti attività avviate precedentemente alla presentazione della domanda di sostegno è precedente l'avvio della realizzazione delle attività oggetto di PI.

Non sono ammissibili investimenti finalizzati alla valorizzazione di superfici "agricole" e di prodotti agricoli, con particolare riguardo a frutteti e ai castagneti da frutto.

Non sono ammissibili superfici già oggetto, nel precedente periodo di programmazione, di interventi selvicolturali analoghi a quelli di cui ai punti D) ed E) del paragrafo *Descrizione del tipo di intervento*.

Il Reg. (UE) 1305/13 distingue chiaramente le superfici agricole da quelle forestali e i prodotti agricoli da quelli forestali.

Alcuni prodotti del bosco ed in particolare le castagne possono essere considerati come prodotti forestali se sono coltivati in natura e raccolti nelle foreste. Se sono coltivati in frutteti, sono normalmente considerati superfici agricole che danno origine a prodotti agricoli e pertanto esclusi dal sostegno dell'UE nell'ambito delle misure forestali.

Non sono ammissibili al sostegno del presente Tipo di operazione, pertanto, gli investimenti riguardanti direttamente o indirettamente prodotti agricoli e/o riguardanti superfici il cui uso è di fatto ascrivibile a Superficie Agricola Utilizzata S.A.U. e, in ogni caso

- gli investimenti finalizzati a valorizzare superfici dichiarate frutteti o comunque S.A.U. in piani colturali presentati nell'anno di riferimento della domanda di sostegno in riferimento al D.M. n. 162 del 12 gennaio 2015 s.m.i.,
- investimenti finalizzati a valorizzare superfici qualificate catastalmente S.A.U. superfici non comprese in piani colturali.

2.7 Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 40% della spesa ammissibile di progetto.

L'importo del singolo progetto è definito nella misura minima di € 40.000,00 e massima di € 500.000,00.

Tali soglie di progetto sono state individuate in funzione dei dati riferiti alla precedente programmazione e del potenziale boschivo regionale.

È facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

2.8 Condizioni di ammissibilità

L'operazione è applicabile all'intero territorio della regione Emilia–Romagna, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio.

Interventi riferibili alle Azioni di cui ai punti D) ed E) del paragrafo *Descrizione del tipo di intervento* e in generale le opere inerenti a immobili e gli interventi connessi a operazioni in bosco devono ricadere in superfici ubicate all'interno del territorio della Regione Emilia-Romagna.

Nei casi di cui al punto 2) del paragrafo *Beneficiari* i richiedenti devono disporre di una unità tecnica³ in Emilia-Romagna e dimostrare di svolgere prestazioni d'opera forestali con riguardo a boschi ricadenti all'interno del territorio regionale.

Nei casi di cui al punto 3) del paragrafo *Beneficiari* l'attività di trasformazione preindustriale di assortimenti deve riguardare prevalentemente prodotti provenienti da boschi ricadenti all'interno del territorio della Regione Emilia-Romagna legnosi in unità tecniche all'interno del territorio regionale.

Come da par. 8.2.8.2. del PSR 2014-2020 per l'individuazione delle aree forestali ci si riferisce alla definizione di "foresta" di cui all'art. 2 lettera r) del Reg. (UE) 1305/13.

Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca. e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.

Le azioni devono inoltre essere riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione.

Gli interventi proposti devono inoltre essere:

- superiori ad una soglia minima di spesa ammissibile
- motivati da miglioramenti economici delle produzioni forestali. A tal fine i soggetti proponenti sono tenuti alla presentazione di un piano di investimenti che fornisca una informazione oggettiva e verificabile dell'aumento del valore economico delle aree forestali in conseguenza dell'intervento proposto;
- limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale dei prodotti legnosi;

³ Una unità tecnica è definita come singolo corpo o singola unità aziendale dotata di propri mezzi di produzione (terreni, strutture, macchine, ecc.) ed è autonoma rispetto ad altri corpi o unità aziendali.

- non riconducibili alle operazioni di rinnovamento dopo il taglio definitivo di utilizzazione;
- non riconducibili a spese di manutenzione e costi di funzionamento;
- non riconducibili a costi inerenti la viabilità forestale di ogni ordine e grado che trova sostegno nell'ambito dell'art. 17 e 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- non riconducibili a costi di beni non durevoli (materiali di consumo).

I macchinari da destinare alle operazioni in bosco devono avere caratteristiche tali da garantire il mantenimento del buono stato del suolo e il non danneggiamento delle risorse forestali.

Gli impianti destinati alla trasformazione pre industriale di assortimenti legnosi non devono avere capacità superiore a 10.000 m³ annui.

Inoltre la valutazione complessiva del singolo progetto dovrà risultare superiore ad una soglia minima.

I richiedenti sostegni per la Sottomisura 8.6 devono soddisfare le seguenti condizioni:

- risultare iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole della Regione Emilia-Romagna con fascicolo digitale formalmente completo e validato, conformemente ai contenuti dell'allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016;
- risultare in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 3bis della L.R. n. 30/81 e dalla deliberazione di Giunta n. 1021/2015 mediante iscrizione all'Albo regionale delle imprese forestali (indistintamente in una delle tre categorie dell'Albo per i soggetti che intervengono per valorizzare i propri boschi, nelle categorie A o B dell'Albo, per le imprese forestali che intervengono in riferimento a superfici forestali gestite da altri soggetti); gli effetti dell'iscrizione sono estesi alle imprese dotate di capacità tecnico-professionali attestate da analoghi Albi istituiti da altre Regioni, Province autonome o altri Stati membri dell'Unione europea.

ovvero

- risultare iscritti ai registri della CCIAA con codice ATECO 02 "Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali" (ad eccezione del codice 02.3 "raccolta di prodotti selvatici") e/o codice ATECO 16 "Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili" per le attività compatibili con la sottomisura.

L'iscrizione all'Albo regionale delle imprese forestali è indispensabile nei casi di PI di cui alla lettera 2) del paragrafo *Beneficiari*, per PMI che svolgono attività di prestazione d'opera esclusivamente in boschi gestiti da altri soggetti.

Devono inoltre:

- avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva). Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno e dell'eventuale concessione del finanziamento. La non regolarità costituirà elemento ostativo all'ammissibilità ed alla concessione. La regolarità contributiva sarà verificata, inoltre, al momento della istruttoria della liquidazione delle domande di pagamento del sostegno all'impianto;
- in caso di società, la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale.

Imprese forestali titolari della gestione di foreste per estensioni superiori a 50 ha possono essere ammessi al sostegno solo in vigore di un piano di gestione forestale approvato dalla Regione e redatto in conformità ai principi della Gestione Forestale Sostenibile (GFS).

Gli interventi selvicolturali di cui ai punti D) ed E) del paragrafo *Descrizione del tipo di intervento* possono essere ammessi solo per operazioni colturali

- non in contrasto con le previsioni di Piani di gestione vigenti,
- non comprese in ordinarie previsioni di gestione del medesimo Piano,
- richieste dal soggetto titolare della conduzione/gestione delle superfici.

Il richiedente del contributo per interventi selvicolturali, qualora non risulti proprietario dei terreni oggetto di PI è tenuto, ad allegare alla domanda di sostegno copia della comunicazione in cui viene informato il proprietario sulla natura delle opere/investimenti (descrizione dell'investimento, finalità, localizzazione, vincoli conseguenti la realizzazione).

Nel periodo di impegno l'azienda condotta non dovrà subire modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati. A tal fine, modifiche significative dovranno essere preventivamente comunicate all'Ente competente ed autorizzate. Sono fatti salvi i casi di causa di forza maggiore di cui al Reg. (UE) n. 640/2014, art. 4.

Le condizioni descritte saranno verificate al momento di presentazione della domanda di sostegno come anche in sede di istruttoria della stessa domanda di sostegno e della domanda di pagamento.

Agli aiuti di stato validi ai fini dell'attuazione del PSR, si applicano le regole di cumulo previste dall'articolo 8 del Reg. UE n. 702/2014, ovvero gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato o aiuti *de minimis*, né con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo dell'aiuto applicabili sulla base del medesimo regolamento

2.9 Applicazione dei criteri di selezione

L'ordinamento dei progetti utilizzerà i seguenti principi:

- A. investimenti maggiormente coerenti con le finalità della presente operazione;
- B. investimenti con un maggiore contenuto di innovazione;
- C. investimenti in aree sottoposte a certificazione di buona gestione forestale;
- D. investimenti che ricadono in aree rurali con problemi di sviluppo;
- E. investimenti che ricadono in comuni con indice di boscosità superiore al 80%;
- F. maggiore estensione della superficie forestale del Piano di gestione o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari.

Processo di selezione/valutazione – pesi e computo

A. investimenti maggiormente coerenti con le finalità della presente operazione		Punteggio massimo	
Progetto con integrazione fra differenti tipologie di intervento fra quelle indicate nel PSR per il tipo di operazione (tipologie considerate > 25 % spesa prevista)	più di 2 tipologie	20	35
	2 tipologie	13	
Interventi finalizzati ad aumentare il valore economico delle foreste attraverso il miglioramento e la valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali (sia boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati che popolamenti forestali specifici) - (> 60% della spesa prevista) – ivi compresi gli interventi volti alla valorizzazione economica dei prodotti non legnosi caratterizzati da investimenti a carico dei popolamenti forestali		15	
Investimenti finalizzati all'ottimizzazione ed all'innovazione tecnologica della meccanizzazione (> 60% della spesa prevista) - ivi compresi gli interventi volti alla valorizzazione economica dei prodotti non legnosi caratterizzati da investimenti non a carico dei popolamenti forestali (tecnologici e di meccanizzazione)		10	
realizzazione o adeguamento di immobili e infrastrutture logistiche destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti legnosi e non legnosi comprese le piattaforme logistiche per la movimentazione e stoccaggio dei prodotti legnosi		10	
realizzazione o adeguamento di immobili destinati alla trasformazione preindustriale di assortimenti legnosi		10	

B. investimenti con un maggiore contenuto di innovazione		Punteggio massimo	
Spesa per impianti e macchinari innovativi > 50%	20	25	
Spesa per impianti e macchinari innovativi > 80%	25		

C. investimenti in aree sottoposte a certificazione di buona gestione forestale		Punteggio massimo	
La certificazione interessa il 100% della superficie asservita	5	5	
La certificazione interessa non meno del 60% superficie asservita	3		

D. investimenti che ricadono in aree rurali con problemi di sviluppo		Punteggio massimo	
Investimenti che ricadono al 100% in aree rurali con problemi di sviluppo	5	5	
Investimenti che ricadono per non meno del 60 % in aree rurali con problemi di sviluppo	3		

D.1 investimenti che ricadono in AREE INTERNE	5
---	---

E. investimenti che ricadono in comuni con indice di boscosità superiore al 80%;		Punteggio massimo
Investimenti che ricadono al 100% in comuni con indice di boscosità superiore al 80%	7	7
Investimenti che ricadono per non meno del 60 % in comuni con indice di boscosità superiore al 80%	4	

F. maggiore estensione della superficie forestale del Piano di gestione o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari			Punteggio massimo
	Senza Piano di Gestione	Con Piano di Gestione	18
da 20 a 40 ha	2	5	
da > 40 a 60 ha	4	7	
da > 60 a 80 ha	(*)	9	
da > 80 a 100 ha	(*)	14	
Oltre 100	(*)	18	

(*) Obbligatorietà del Piano di gestione per estensioni eccedenti 50 ha

In caso di domande con pari punteggio si attribuirà la preferenza a quelle con maggiore estensione della superficie forestale oggetto di intervento come da progetto

(Punteggio massimo) 100
Punteggio minimo – soglia 15

I progetti che non raggiungono un punteggio pari o superiore a 15 non sono ammissibili.

2.10 Impegni

I richiedenti sostegni per la Sottomisura 8.6 si impegnano per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo del sostegno richiesto, pena la revoca del finanziamento

- a garantire la stabilità delle operazioni secondo quanto prescritto dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/13, evidenziando, in particolare, gli impegni
 - o a non rilocalizzare l'attività produttiva all'esterno dell'ambito territoriale di riferimento;
 - o a non apportare modifiche sostanziali alla natura, agli obiettivi e alle condizioni di attuazione delle stesse operazioni e a non convertire ad altro uso le macchie ed attrezzature forestali e/o le strutture richieste a contribuzione;
 - o a non convertire ad uso agricolo le superfici forestali oggetto di PI;
- alla conduzione/gestione diretta delle superfici forestali oggetto degli interventi di cui al PI per il caso di selvicoltori titolari della gestione di foreste che intervengono per valorizzare i propri boschi;
- a garantire le prestazioni d'opera e i servizi forestali indicati nel piano di investimenti per il caso di imprese forestali prestatrici d'opera.

A seguito di preventiva richiesta di autorizzazione potrà essere riconosciuto il mantenimento dell'impegno anche qualora l'impresa beneficiaria intenda

modificarsi per consentire l'inserimento o il completo subentro di nuovi soggetti aventi le caratteristiche richieste per l'accesso al tipo di operazione 8.6.01 o successivamente alla liquidazione del saldo del contributo spettante, possa essere oggetto di processi di trasformazione/fusione/ incorporazione.

Quanto sopra a condizione che:

- le imprese e i soggetti coinvolti siano in possesso dei requisiti di accesso al tipo di operazione di cui al presente bando,
- sia verificata la permanenza dei requisiti di ammissibilità al tipo di operazione,
- sia verificata la permanenza della rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati con riguardo alle future attività e/o alla futura consistenza delle superfici forestali gestite,
- ciò non procuri un indebito vantaggio a un'impresa o a un ente pubblico.

Gli interventi selvicolturali di cui ai punti D) ed E) del paragrafo *Descrizione del tipo di intervento* sono soggetti alle disposizioni delle vigenti Prescrizioni di massima e di polizia forestale – P.M.P.F..

L'art. art. 5 delle PMPF dispone infatti che i proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti, convertiti all'alto fusto o comunque migliorati ..., con finanziamenti a totale o parziale carico di Enti pubblici, debbono compiere le operazioni di governo e di trattamento in conformità con un piano di coltura e di conservazione (vedi al riguardo anche le disposizioni contenute nell'art 54 del RDL 3267/1923 e l'art. 10 della L.R. n. 30/1981).

L'approvazione di Piani di coltura e conservazione relativi a superfici forestali in precedenza comprese in previsioni di Piani di Gestione costituisce di fatto adeguamento e variante al Piano di Gestione medesimo.

3. Piano di Investimenti (PI)

3.1 Contenuti e condizioni di ammissibilità

Gli investimenti del PI dovranno risultare coerenti con gli obiettivi del tipo di operazione. Il PI dovrà essere presentato contestualmente alla domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della domanda stessa. Il PI deve inoltre fornire una informazione oggettiva e verificabile dell'aumento del valore economico delle aree forestali in conseguenza dell'intervento proposto (par. 8.2.8.10.1.6 del PSR 2014-2020).

Per interventi selvicolturali di cui ai punti D) ed E) del paragrafo *Descrizione del tipo di intervento* la suddetta coerenza è verificata solo se gli elaborati di corredo del PI proposto identificano e delimitano in dettaglio le superfici forestali oggetto di valorizzazione fornendo adeguate informazioni

- sul valore delle superfici forestali interessate dal PI prima dell'investimento,
- sul valore delle stesse superfici forestali ad avvenuta realizzazione degli interventi del PI.

Gli investimenti legati al miglioramento del valore economico delle foreste devono essere giustificati in relazione ai miglioramenti previsti per le foreste.

Lo Stato membro / regione assicura che il sostegno sia effettivo e che aumenti di

fatto il valore economico delle aree forestali in cui si effettua l'investimento. Per valutare il raggiungimento del miglior valore economico delle foreste, lo Stato membro / regione dovrebbe richiedere ai beneficiari di fornire informazioni adeguate sul valore previsto della loro superficie forestale sia prima che dopo l'investimento sostenuto. L'autorità di gestione dovrebbe essere tenuta a convalidare questi valori.

Per risultare ammissibile il PI deve infine conseguire un punteggio di merito non inferiore alla soglia minima di cui al paragrafo inerente alle procedure selettive.

3.2 Tempi di realizzazione del PI

Il PI dovrà prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli investimenti decorrente dalla data di adozione dell'atto di concessione del sostegno non superiore a 12 mesi, con eventuale proroga di massimo 6 mesi che potrà essere concessa su espressa preventiva richiesta debitamente motivata da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine prefissato.

4. Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie assegnate a favore del Tipo di operazione ammontano ad Euro 6.973.280,95 (vedi il paragrafo 10.3.8 ed in particolare il paragrafo 11.2. *“Panoramica dei risultati previsti e della spesa pianificata per misura e per aspetto specifico”* del PSR 2014/2020 - versione V).

SEZIONE II – Procedimento e obblighi generali

5. Competenze, domande di sostegno e pagamento e relative procedure

La competenza all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali.

La competenza territoriale è determinata dalla localizzazione dell'area nella quale si effettua l'investimento.

Qualora un PI interessi la valorizzazione economica di superfici forestali ricadenti in ambiti territoriali di competenza di Servizi Territoriali diversi, l'impresa richiedente dovrà presentare un'unica domanda per l'istruttoria della quale sarà competente il Servizio Territoriale nel cui ambito territoriale ricade la prevalenza economica degli investimenti oggetto della richiesta di intervento.

Qualora gli investimenti consistano esclusivamente in beni mobili, la competenza sarà attribuita al Servizio Territoriale sul cui territorio ricade la sede aziendale della PMI forestale.

5.1. Presentazione delle domande

Le domande di sostegno a valere sul tipo di operazione 8.6.01 potranno essere presentate entro il **15 luglio 2018** con le modalità procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA. Tale termine può essere modificato con atto motivato del Direttore Generale agricoltura caccia e pesca.

La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente bando. Si evidenzia, in particolare, l'inammissibilità delle domande mancate delle informazioni minime di cui al paragrafo 2 dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 702/2014.

La presentazione della domanda di sostegno è precedente l'avvio della realizzazione delle attività oggetto di PI.

5.2. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Al fine di consentire la corretta compilazione della domanda, al momento di presentazione della stessa il fascicolo aziendale nell'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole dovrà essere stato aggiornato nel rispetto di quanto previsto dalla Determinazione del Responsabile del Servizio competitività delle imprese agricole ed agroalimentari n. 19019 del 28/11/2016.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti allegati, pena la non ammissibilità:

- a) Piano degli Investimenti (PI) supportato da una relazione tecnica descrittiva con la quale vengono individuati i tempi di realizzazione e gli obiettivi operativi perseguiti;
- b) per richiedenti che hanno diretta titolarità di gestione di superfici forestali e non hanno presentato un "piano colturale" nell'annualità di riferimento della domanda di sostegno, dichiarazione inerente all'estensione delle superfici forestali condotte con allegato elenco identificativo delle relative particelle;

- c) dichiarazione inerente all'estensione delle superfici forestali, fra quelle condotte direttamente dal richiedente, comprese in Piani di Gestione forestali vigenti con allegato elenco identificativo delle relative particelle e indicazione degli estremi degli atti di approvazione;
- d) dichiarazione relativa ai titoli di priorità di cui si chiede il riconoscimento ed in particolare:
- dichiarazione debitamente documentata relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo *Applicazione dei criteri di selezione*, lettere A, B, D, D1, E;
 - per l'attribuzione del punteggio di cui al paragrafo *Applicazione dei criteri di selezione* lettera C: dichiarazione di impegno a mantenere la certificazione per il periodo vincolativo quinquennale, unitamente a copia della certificazione posseduta;
 - dichiarazione inerente alla presenza di investimenti innovativi nel PI con indicazione dei relativi importi;
- e) preventivi di spesa per l'acquisto di dotazioni e relativo quadro di raffronto, nonché documentazione idonea a dimostrare la ricerca di mercato attuata, coerentemente a quanto disposto nei successivi paragrafi. Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal beneficiario e sottoscritto da un tecnico qualificato. La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da un tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile;
- f) copia dei mappali catastali su scala 1:2.000 riferiti alle superfici forestali su cui si intende eseguire le opere di cui al paragrafo *Descrizione dell'intervento* lettere D) ed E). Con riferimento alla posizione validata risultante dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole, dovrà risultare posseduto al momento della domanda un idoneo titolo di proprietà, ovvero titolo di possesso delle particelle con una durata residua pari almeno al vincolo di destinazione disposto dall'art. 19 della L.R. 15/1997 con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare ed alla data presunta di inizio del vincolo con riferimento alla data di fine lavori prevista. A tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che al momento della domanda di sostegno sia prodotta una dichiarazione del proprietario attestante l'assenso all'esecuzione degli interventi e la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. Si precisa altresì che in caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;
- g) computo metrico estimativo delle opere edili. Si chiarisce che le risultanze del c.m.e. costituiscono il tetto di spesa ammissibile a contributo per l'investimento considerato: in ogni caso la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e/o di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati dovrà avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente; tali offerte dovranno essere allegate alla domanda di sostegno, pena la mancata ammissibilità della spesa;
- h) computo metrico estimativo per le opere di miglioramento. Fatti salvi i casi in cui l'intervento sia realizzato mediante prestazione volontaria di manodopera aziendale, si chiarisce che le risultanze del c.m.e. costituiscono il tetto di spesa ammissibile a contributo per l'investimento considerato: in ogni caso la scelta

dell'impresa affidataria dei lavori e/o di quella a cui sono affidate forniture varie dovrà avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente; tali offerte dovranno essere allegare alla domanda di sostegno, pena la mancata ammissibilità della spesa;

- i) disegni progettuali ed eventuali layout;
- j) per gli investimenti che necessitano di Valutazione di Impatto Ambientale/valutazione di incidenza ai sensi del D.Lgs. 152/2006: estremi attestazione esito positivo, incluso il protocollo e l'Ente che lo ha rilasciato;
- k) Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) /pre-valutazione per gli interventi da attuare in zone SIC-ZPS per i quali l'Ente competente non è la Regione: estremi attestazione esito positivo, incluso il protocollo e l'Ente che lo ha rilasciato;
- l) per tipologie di intervento che necessitano di Permesso di costruire: dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante con esplicitazione degli elementi indispensabili per il reperimento (tipologia ed estremi del documento - incluso il protocollo - e l'Ente che lo ha rilasciato);
- m) per tipologie di intervento che necessitano di Denuncia di Inizio Attività (DIA)/Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA): dichiarazione del tecnico progettista che le opere sono soggette a DIA/SCIA (vedi ultimo alinea);
- n) **dichiarazione del tecnico progettista in cui sono elencate le ulteriori autorizzazioni cui l'intervento è soggetto secondo la normativa vigente;**
- o) relazione descrittiva sintetica progetto D.Lgs. n. 33/2013.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'albo.

Qualora le autorizzazioni di cui alle lettere j), k) ed l) non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata all'Ente competente e sarà cura del richiedente comunicare entro e non oltre 90 giorni dal termine per la presentazione della domanda di sostegno, al Servizio Territoriale di riferimento, pena la decadenza della domanda, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione e i dati relativi alla stessa, al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria.

Resta inteso che al momento della presentazione della domanda di pagamento gli interventi dovranno risultare realizzati nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica, pena la revoca del relativo sostegno e la decadenza dai benefici concessi.

5.3. Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria

Il Servizio Territoriale competente effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e che gli investimenti previsti risultino ammissibili richiedendo eventuali chiarimenti e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente, pena la decadenza della domanda di sostegno.

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno saranno determinati i singoli punteggi spettanti sulla base dei criteri di cui al paragrafo *Applicazione dei criteri di selezione*.

Il **punteggio complessivo** della domanda, pena l'inammissibilità, dovrà essere pari o superiore a 15 punti.

Le domande valutate ammissibili a seguito dell'istruttoria tecnica saranno collocate in graduatoria in base al punteggio complessivo conseguito.

A conclusione dell'attività istruttoria, i Servizi Territoriali competenti assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile con indicazione delle priorità e precedenza. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Spetta ai medesimi Servizi Territoriali l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle domande, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

I Servizi Territoriali competenti provvedono entro **120** giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande a trasmettere al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari i suddetti atti.

La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio di merito complessivo determinato negli elenchi trasmessi dai Servizi Territoriali competenti e sarà approvata con atto del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari entro i successivi **15** giorni.

Le graduatorie saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del procedimento per la fase di approvazione della graduatoria è il Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna; mentre per i Responsabili del Procedimento dei diversi Servizi Territoriali e gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti si rimanda all'atto di approvazione del bando.

Ai fini dell'avvio del procedimento si comunica che le domande saranno istruite a far data dalla ricezione delle stesse da parte di ciascun Servizio Territoriale, in relazione alle modalità definite nelle disposizioni di AGREA sulla presentazione delle domande.

Sulla base della graduatoria i Servizi Territoriali competenti procederanno alla concessione del contributo nei limiti della disponibilità finanziaria, fermo restando che l'ultima domanda collocata in posizione utile al finanziamento, seppur parziale, sarà comunque finanziata integralmente.

Eventuali economie accertate in sede di liquidazione dei PI afferenti alla medesima graduatoria non potranno essere utilizzate per scorrimenti delle graduatorie.

Il Servizio Territoriale competente provvederà a dare formale comunicazione al beneficiario della concessione, precisando la data ultima entro cui lo stesso è tenuto a completare il proprio PI ai sensi del presente bando.

5.4. Istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo

Entro i 60 giorni successivi alla data ultima fissata dal Servizio Territoriale competente nella comunicazione di concessione del contributo per la conclusione del PI, il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento secondo le modalità definite da AGREA. Contestualmente alla domanda di pagamento, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione del PI e della regolarità degli interventi effettuati:

- stato finale dei lavori;
- fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerentemente a quanto previsto dal presente bando, nonché alla prevista tempistica di realizzazione del PI;
- verbale di regolare esecuzione delle opere nel caso di opere edili, in coerenza con la tempistica della domanda e di realizzazione del PI;
- computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva. Nel caso di opere edili o miglioramenti dovrà inoltre essere prodotta adeguata documentazione fotografica degli stati di avanzamento dei lavori, **in assenza della quale non risulteranno ammissibili le relative spese**;
- copia integrale di eventuale DIA/SCIA/CILA/CIL presentata in Comune;
- estremi di eventuale certificato di conformità edilizia e agibilità dell'opera finanziata ovvero della richiesta presentata al Comune competente qualora non si siano ancora perfezionati i termini per il rilascio anche nella forma del silenzio-assenso (per le opere che lo prevedono). Nel caso in cui sia stata presentata esclusivamente la richiesta, non appena perfezionato il procedimento (e comunque prima della liquidazione del contributo), dovrà essere presentato o il certificato di conformità o dichiarazione del progettista che attesta l'avvenuto decorso del termine per il silenzio assenso senza opposizione da parte del Comune;

per le opere in cemento:

- collaudo statico;
- verbale di regolare esecuzione delle opere ed in generale ogni eventuale ulteriore documento necessario a comprovare la completa e corretta realizzazione del PI;
- estremi di tutte le ulteriori autorizzazioni rilasciate dall'Ente competente, individuate nella domanda di sostegno nell'ambito della dichiarazione del progettista;

Per i casi previsti: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Per le opere effettuate mediante prestazioni volontarie di manodopera aziendale, il contributo sulla stessa viene liquidato in base alla tariffa media e alle quantità standard computabili da Prezzario, con l'applicazione dei prezzi unitari approvati ai quantitativi dei lavori eseguiti, nei limiti di quanto disposto nelle Linee guida ministeriali sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020. Devono comunque essere allegate le fatture relative ai materiali acquistati.

Entro i successivi 60 giorni, di norma, il Servizio Territoriale competente dovrà verificare la sussistenza dei requisiti e procedere all'adozione dell'atto di liquidazione.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Informativo AGREA (SIAG). La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

Il Servizio Territoriale competente, dopo aver esperito le verifiche finali relative alle opere finanziate sui beneficiari, procederà con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

Nel caso di presentazione a corredo della domanda di pagamento di una proposta di Piano sottoscritta dal tecnico incaricato e dal beneficiario gestore, il medesimo Servizio, contestualmente all'invio della proposta di Piano e della documentazione di cui sopra, all'Amministrazione preposta, avrà cura di segnalare eventuali previsioni proposte non coerenti con le disposizioni del PSR 2014-2020 e del presente bando.

5.5. Varianti

E' ammessa una sola richiesta di variante da parte del beneficiario.

Tale variante dovrà essere debitamente motivata e preventivamente richiesta. Il Servizio Territoriale competente potrà autorizzarla previa verifica della permanenza delle condizioni che avevano condotto alla concessione del contributo. Non sono oggetto di variante gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decise dal direttore dei lavori, purché contenute nell'ambito del 10% del valore complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche.

Si precisa che la richiesta di variante dovrà essere presentata almeno **60** giorni prima della prevista data di conclusione del PI.

5.6. Congruità della spesa

Per la verifica della congruità della spesa si fa riferimento al più recente prezzario della CCIAA di Bologna disponibile o, in subordine, in assenza delle voci pertinenti all'intervento, al Prezzario forestale e al Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna nella sua più recente versione. Le risultanze del c.m.e costituiscono il tetto di spesa ammissibile a contributo per l'investimento considerato: in ogni caso la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e/o di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati dovrà avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente. Il contributo sarà calcolato sulla base dell'importo risultante inferiore dalla comparazione tra quello del c.m.e. e quello dell'offerta economicamente più conveniente.

Nel caso di acquisti di macchinari, strutture particolari, attrezzature ed impianti si dovranno allegare almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata. Nel caso di utilizzo del metodo dei tre preventivi, le offerte devono essere comparabili e dovranno risultare espressamente richieste in autonomia dal beneficiario o suo delegato diverso dai fornitori.

In caso di progetti complessi (es. macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici) nei quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata attraverso una relazione tecnica predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore.

L'utilizzo di un solo preventivo può altresì ricorrere nel caso di elementi di completamento/implementazione di impianti preesistenti, facendo ricorso al medesimo fornitore.

È data facoltà di determinare la congruità della spesa in base a tre preventivi anziché mediante presentazione di computo metrico anche in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità - riferibili alle seguenti categorie: impianti elettrici, e termici.

Le spese generali dovranno essere computate in ogni caso secondo le modalità di modulazione descritte nella sezione "Avvertenze generali" del Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura. Le percentuali massime così determinate computabili nel PI per spese tecniche generali si intendono comprensive di eventuali costi legati a studi di fattibilità.

Anche per gli investimenti immateriali al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi, per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre differenti offerte. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi previsti.

Per le opere edilizie, da intendere comprensive di tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle opere medesime (quali, ad esempio, quelle preliminari di scavo o movimentazione terra) non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera.

15.7. Erogazione del contributo

Il contributo sarà erogabile successivamente all'avvenuto accertamento della completa e corretta attuazione del PI.

Un anticipo pari al 50% del contributo spettante potrà essere richiesto successivamente alla concessione del sostegno.

Il pagamento è subordinato a presentazione di apposita ed idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, emessa a favore di AGREA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 100% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione da parte dell'Organismo Pagatore allo svincolo.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e completata dalla conferma di validità richiesta dall'Ente competente alla Direzione Generale dell'Istituto garante.

Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emiliaromagna.it>).

La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti.

L'Ente competente cui è affidata la gestione dell'istanza dovrà provvedere a trasmettere ad AGREA l'originale del contratto di fidejussione corredato dalla conferma di validità.

6. Controlli

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017 s.m.i.,
- dal documento "Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze di beneficiari di pagamenti della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020" di cui all'Allegato 6 parte integrante della Deliberazione di Giunta regionale n. 1042 del 4 luglio 2016,
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo di misure investimento (compresi i controlli ex-post).

I Servizi Territoriali competenti effettuano sui beneficiari i controlli di ammissibilità delle domande di sostegno e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse allegate.

Il Servizio Territoriale competente effettuerà il controllo dell'ammissibilità delle domande e della loro conformità al PSR e alle norme comunitarie e nazionali, nonché la selezione in base ai criteri di priorità.

AGREA effettuerà i controlli amministrativi e in loco previsti sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento sugli impegni assunti e i vincoli prescritti dal tipo di operazione, anche eventualmente mediante delega di funzioni.

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post-pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui

7. Vincoli di destinazione

I beni acquistati e le opere realizzate relativamente ai quali sono state sostenute spese connesse all'attuazione del PI sono soggetti a vincolo di destinazione, così come disposto dall'art. 19 della L.R. n. 15/1997 e per quanto compatibile con l'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013.

8. Riduzioni del sostegno, revoche e sanzioni

In attuazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 640/2014 in ordine alle riduzioni/esclusioni connesse alle violazioni di impegni secondo il livello di gravità, entità e durata, qualora in sede di controllo venga rilevato il mancato rispetto di uno o più impegni e/o vincoli connessi alla concessione degli aiuti di cui al presente bando, si rimanda alle riduzioni ed esclusioni disposte nel sopra citato documento "Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze di beneficiari di pagamenti della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020".

In sede di liquidazione a saldo del contributo sarà applicata una sanzione pari all'1% del contributo concesso a saldo per ogni giorno lavorativo di ritardo nella conclusione

del PI e/o della protocollazione su SIAG della domanda di pagamento a saldo fino ad un massimo di 25 giorni di calendario, oltre tale termine si procederà alla revoca del contributo.

9. Obblighi informativi

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo ai beneficiari di cui al punto 2 dell'Allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014, si rimanda alla deliberazione di Giunta regionale n. 1630 del 7 ottobre 2016 e s.m.i. nella quale sono disciplinate le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

10. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore ed alle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.